

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

(Codice Fiscale n. 80002270074)

* * * * *

Lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale al km 16+800

della S.R. n. 47 di Cogne in Comune di Cogne

(CUP: B67H240018600002 –CIG B2A555C73E) ***

Valore presunto Euro 936.081,22 (novecentotrentaseimilaottantuno/22)

(I.V.A. esclusa)

Tra le parti:

1) l'ingegnere Maurizio RIZZUTI, nato a Aosta il 29 dicembre 1980, residente in Saint-Vincent, dirigente regionale pro-tempore della Struttura viabilità e opere stradali, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 6 maggio 2024, ai sensi delle leggi regionali 23 luglio 2010 n. 22 il quale interviene ed agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione Autonoma Valle Aosta (di seguito Amministrazione), con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074;

2) Il Sig. Lorenzo FANI, nato a Ivrea il 18 dicembre 1982, residente in Ivrea (TO), Via Strada Monte Navale, n. 23, il quale interviene nel presente atto in qualità di procuratore speciale in nome e per conto dell'impresa COGEIS Spa di Quincinetto (di seguito Appaltatore),

Richiamati

1) il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 304 del 30.06.2024 circa la dichiarazione di stato di calamità, a seguito degli eventi

alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024;

2) il verbale di esecuzione di somma urgenza di lavori/servizi relativi all'intervento di ripristino del corpo stradale al km 16+800 della S.R. n. 47 di Cogne in Comune di Cogne, redatto il 15 luglio 2024, con il quale il geometra Gianluca Erinaldo Vallomy, dipendente della Struttura viabilità e opere stradali, ordinava, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, alla ditta COGEIS s.p.a. con sede in Quincinetto (To), in via XXV aprile n. 2/15, l'esecuzione dei lavori di cui in argomento;

3) la DGR n. 827 del 18.07.2024 "Indirizzi per la determinazione dei corrispettivi agli operatori economici affidatari degli interventi di somma urgenza attivati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato l'intero territorio regionale nei giorni 29 e 30 giugno 2024";

4) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22.07.2024 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024";

5) il Capitolato speciale d'esecuzione di lavori in somma urgenza, comprensivo della stima per un importo di Euro 995.000,00 (al lordo delle determinazioni di cui alla DGR n. 827/2024 e oneri IVA), sottoscritto, a vario titolo, in data 23.07.2024, da parte del Tecnico/RUP – geom Gianluca Erinaldo Vallomy, dall'impresa Cogeis spa di Quincinetto e dal Dirigente – ing. Maurizio RIZZUTI;

6) l'Ordinanza n. 1094 del 01.08.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024”.

Premesso che

con provvedimento dirigenziale n. 4827 in data 09.09.2024, del dirigente regionale pro-tempore della Struttura Viabilità e opere stradali è stata approvata, fra l'altro, l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale al km 16+800 della S.R. n. 47 di Cogne in Comune di Cogne, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30.06.2024, all'impresa COGEIS spa con sede in Quincinetto (To), Via XXV Aprile 2/15 (P.I. 11003900013), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere stradali, per una spesa di netti euro 936.081,22 (novecentotrentaseimilaottantuno/22), ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024 ed in riferimento agli indirizzi stabiliti con D.G.R. n. 827 del 18.07.2024, oltre ad euro € 205.937,87 (duecentocinquemilanovecentotrentasette/87) per applicazione oneri I.V.A. al 22%, per complessivi euro 1.142.019,08 (unmilionequarantaduemiladiciannove/08).

Tutto ciò premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Soggetti e oggetto del contratto

1. Il dirigente regionale *pro-tempore* della Struttura Viabilità e opere

stradali, a nome e per conto dell'Amministrazione, affida , all'impresa COGEIS spa con sede in Quincinetto (To), Via XXV Aprile 2/15 (P.I. 11003900013, la quale accetta l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino del corpo stradale al km 16+800 della S.R. n. 47 di Cogne in Comune di Cogne da effettuare, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (ivi compresa l'Ordinanza n. 1094 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01.08.2024), le indicazioni/disposizioni della direzione lavori e con particolare riferimento al capitolato speciale d'esecuzione di lavori in somma urgenza, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Disciplina del contratto

1. L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente contratto, dai seguenti documenti che il contraente dichiara di ben conoscere e di accettare e che, sottoscritti dall'Appaltatore, sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non materialmente allegati:

- a) il capitolato speciale d'esecuzione di lavori in somma urgenza comprensivo della stima;
- b) la polizza di garanzia.

2. Costituiscono inoltre parte integrante del contratto benché non materialmente allegati:

- a) il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 304 del 30.06.2024 circa la dichiarazione di stato di calamità, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024;

b) la DGR n. 827 del 18.07.2024;

c) la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22.07.2024;

d) dell'Ordinanza n. 1094 del 01.08.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. All'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente contratto si applica la normativa vigente.

Articolo 3 – Modalità di stipulazione e di esecuzione del contratto

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri richiamati nel capitolato speciale d'esecuzione di lavori in somma urgenza del 23.07.2024 oltre che quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio, alle istruzioni e alle prescrizioni che gli siano comunicati per iscritto dal Responsabile unico del progetto (RUP) o dal Direttore dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto della documentazione contrattuale e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

3. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

4. L'Appaltatore si impegna e si obbliga a realizzare quanto previsto al dal verbale di somma urgenza del 15.07.2024.

Articolo 4 – Condotta dei lavori e rappresentante dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.

2. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà

interamente sull'Appaltatore, restando l'Amministrazione sollevata e indenne da qualsiasi domanda di risarcimento e azione legale.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1704 del Codice Civile, l'Appaltatore che non conduce personalmente, per il tramite del legale rappresentante, i lavori, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, presso l'Amministrazione, che provvede a dare comunicazione all'Ufficio di direzione lavori.

5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

6. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica e ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo, oltre ai nominativi del tecnico preposto alla direzione di cantiere, dell'assistente responsabile che seguirà i lavori sul posto ed eventualmente del responsabile del controllo della qualità. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.

7. In caso di grave inosservanza degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi delle norme vigenti e degli articoli del

capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Consegna e inizio dei lavori

1. Per quanto attiene l'avvio dei lavori si rinvia al verbale di somma urgenza del 15.07.2024.

Articolo 6 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

1. L'Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il 31/01/2025, fatta salva la presenza di condizioni meteorologiche favorevoli all'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Articolo 7 – Sospensione e ripresa dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea il proseguimento dei lavori a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni.

2. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine per l'ultimazione fissato nel contratto.

3. L'Appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore tutte le problematiche attinenti all'organizzazione del cantiere e/o modalità di reperimento dei materiali. Le sospensioni disposte ad iniziativa dell'Appaltatore, così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo, danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122 del d.lgs. 36/2023 relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Articolo 8 – Importo del contratto

1. L'importo contrattuale, e salvo conguaglio a consuntivo di fine lavori,

si dichiara in netti Euro 936.081,22 (novecentotrentaseimilaottantuno/22)

2. Il valore contrattuale di cui al comma 1 comprende l'onere dell'Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature e i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, nonché dei lavori oggetto delle varianti ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023.

3. Il valore di cui al punto 1) è stabilito sulla base di quanto disciplinato dalla DGR n. 827/2024.

4. Si intendono comprese nel valore contrattuale, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

5. Il corrispettivo dell'appalto, come sopra definito, non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale, sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate in base ai prezzi di contratto.

Articolo 9 - Corrispettivo dell'appalto

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto è riconosciuto un corrispettivo calcolato in base ai prezzi risultanti dall'elenco prezzi in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 827/2024.

2. La cessione del credito derivante dai corrispettivi di cui al presente articolo è consentita nei casi e con i limiti di cui all'articolo 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023.

Articolo 10 – Termini di pagamento

1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni

dall'adozione degli stessi.

2. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i 35 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

3. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativo al residuo credito è stabilito in sette giorni a decorrere dall'esito positivo del collaudo ed è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base di quanto disciplinato all'art. 53 del d.lgs. 36/2023. Si intende con esito positivo del collaudo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione con atto amministrativo dell'Amministrazione.

4. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria è stabilito in sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 – Nuovi prezzi

1. Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno:

a) desumendoli dall'elenco prezzi della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno 2024;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti vigenti (EP RAVA 2024).

Articolo 12 – Anticipazioni

1. E' riconosciuta l'anticipazione del prezzo prevista dall'articolo 125, del d.lgs. 36/2023.

Articolo 13 – Clausola di revisione dei prezzi

1. Si applica la revisione dei prezzi sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare.

2. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'Appaltatore è tenuto a effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo

19.

5. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

6. L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla struttura regionale competente in merito all'esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

Articolo 15 - Trattamento e tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

Articolo 16 – Proroghe

L'Appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, una proroga. Il Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga, sentito il Direttore dei lavori, provvederà a riscontrare.

2. La concessione della proroga non pregiudica i diritti dell'Appaltatore in relazione all'imputabilità della maggior durata dei lavori all'Amministrazione.

Articolo 17 – Modifiche ai lavori

1. L'Appaltatore non può introdurre alcuna modifica rispetto alle disposizioni della Direzione lavori.

2. L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare modifiche dei lavori nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto dei disposti dell'Ordinanza n. 1094 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01.08.2024.

Articolo 18 – Penale in caso di ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito dal contratto per la consegna delle opere ultimate, è applicata all'Appaltatore una penale pari all'uno per mille del valore del contratto.

2. Il valore complessivo della suddetta penale non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale.

4. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione, su proposta del Responsabile unico del procedimento sentito il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ove nominato.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 4, comma 7 e dall'art. 14, comma 4 del presente contratto.

2. Il Responsabile unico del progetto, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, previo preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei lavori.

Articolo 20 – Recesso dal contratto

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, può recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, nell'ambito del contratto, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo del contratto, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Articolo 21 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

per danni di esecuzione

1. L'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (polizza C.A.R. Appalti pubblici), polizza n. E1513227 del 16.09.2024 emessa dal Gruppo Itas Assicurazioni – Agenzia di Genova copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo

quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo provvisorio

2. La copertura assicurativa cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di collaudo tecnico amministrativo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; a riguardo se del caso l'appaltatore provvederà al rinnovo della garanzia.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 23 – Subappalto

1. Il subappalto è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023 e tenuto conto dei disposti dell'Ordinanza n. 1094 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01.08.2024.

Articolo 24 - Collaudo dei lavori

1. Le operazioni di collaudo sono svolte secondo la normativa vigente e sulla base di quanto riportato nel capitolato speciale d'esecuzione di lavori in somma urgenza.

Articolo 25 – Riserve

1. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Eventuali riserve devono essere formulate, a pena di decadenza, in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano;

in particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute e qualora tale quantificazione non sia possibile al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro di contabilità, a pena di decadenza.

3. La quantificazione della riserva è effettuata, in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo deciso.

Articolo 26 – Controversie

1. Fermi restando i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale di cui agli articoli 210 e seguenti del d.lgs. 36/2023, per la definizione delle eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è competente il giudice ordinario presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente.

Articolo 27 – Domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha eletto il domicilio nel Comune di Quincinetto, Via XXV Aprile 2/15

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 28 – Codice di comportamento e conflitto di interesse

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, è a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento

dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 22/2010, adottato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 1378 del 27/11/2023, pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali/attigenerali/codicecondotta_i.aspx ivi comprese le disposizioni in materia di conflitto di interesse e obblighi di astensione e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta di cui al Codice stesso, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La stazione appaltante, qualora accertasse la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesterà, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. Esaminate le osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, disporrà, se del caso, la decadenza dall'incarico o la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall'Amministrazione derivanti dal mancato rispetto della presente disposizione.

Articolo 29 – Pantouflage o Revolving Doors

1. L'appaltatore dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, non si trova nella situazione di cui all'art. 53 comma 16ter del dlgs 165/2001 e si impegna a non violare tale disposizione per tutta la durata contrattuale. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e

accertati ad essi riferiti.

Articolo 30 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e per gli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa statale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Articolo 32 – Allegati

1. Si allega al presente contratto, l'allegato A "Accettazione espressa di clausole contrattuali" che costituisce parte integrante e sostanziale al presente contratto.

Il presente atto, formato da n. 18 pagine e un allegato redatto mediante strumenti informatici, è stato letto dalle parti, che lo approvano, confermato e sottoscritto con firma digitale, previa verifica della validità del certificato di firma utilizzato.

Appaltatore: Lorenzo FANI

Amministrazione: Maurizio RIZZUTI

Imposta di bollo di Euro 120,00 (centoventi/00) assolta in modalità virtuale come da autorizzazione della Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012